

GENNARO DE FALCO, *Il processo dietro le quinte. Viaggio in un grande ammortizzatore sociale fra potere, giustizia e impunità*, Roma 2024, pp. 259\*

Francesco Lucrezi\*\*

Ringrazio vivamente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli per avere accettato di ospitare, in questa sede prestigiosa, la presentazione di un libro, secondo me, di grande importanza, e non solo per gli operatori del diritto, ma per tutti i cittadini.

Ringrazio l'autore e i tre autorevoli relatori per avere accolto l'invito del Comitato Montesquieu, che ho l'onore di presiedere, e che ha come principale obiettivo quello di promuovere una costante riflessione sui problemi della giustizia.

È davvero raro, nella storia e nella letteratura di tutti i tempi, trovare la narrazione di un processo al termine del quale tutti possano dire, con soddisfazione, che “giustizia è fatta”. Quasi sempre a essere rappresentato è l'esatto contrario. Pensiamo a Socrate, Antigone, Gesù, Galilei, Bruno, Dreyfuss, Pimentel Fonseca, Kafka, Gramsci, Carlo Levi e a tanti altri nomi.

Non a caso, nel Deuteronomio, si trova formulata la frase «tzedek, tzedek tirdòf» («la giustizia, la giustizia seguirai»). Come mai la parola “giustizia” è ripetuta due volte? I saggi interpretano questa ripetizione come un monito a ricordare che la giustizia non può mai essere raggiunta definitivamente. Essa è un valore, un obiettivo che deve essere sempre perseguito, ma non può mai essere definitivamente raggiunto. Ritengo perciò importante che tutti gli uomini di diritto, oltre a studiare dottrina e giurisprudenza, possano dedicare almeno una parte del proprio tempo a riflettere sulla complessità della nostra civiltà giuridica e della sua lunga storia. E sappiano coltivare, sempre, l'arte del dubbio, rifuggendo dalla tentazione di poter diventare, da operatori di giustizia, “giustizieri”.

---

\* Sono di seguito riportati i testi degli interventi pronunciati in occasione della presentazione del libro, svoltasi presso l'aula Metafora del Palazzo di Giustizia di Napoli, in data 19 febbraio 2026, con il patrocinio del Comitato Montesquieu e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

\*\* Già Professore ordinario di materie storico-giuridiche presso l'Università degli Studi di Salerno. Presidente del Comitato Montesquieu.

Giulio de Martino\*\*\*

Con il nuovo secolo si è aperta una fase di crisi dei «valori universalistici» del mondo occidentale: particolarmente critica e acuta in Italia. Pensiamo al valore della garanzia della «salute» - pubblica e individuale - mediante il sistema sanitario nazionale, al raggiungimento dell'efficienza economica tramite i sistemi tecnologici delle comunicazioni e dei trasporti e, ancora, all'universale ideale dell'«istruzione» scarsamente raggiungibile attraverso i sistemi scolastici e universitari pubblici e privati, per giungere alla difficoltosa tutela della sicurezza e della giustizia tramite il sistema repressivo e giudiziario.

Il sistema dell'informazione poi, che avrebbe dovuto assicurare la formazione di una «pubblica opinione» - il «quarto potere» - qualificata e consapevole, è diventato lo strumento della spettacolarizzazione e deformazione della realtà, mentre lo stesso «sistema politico» - che si proponeva come la garanzia «democratica» del pluralismo e dell'alternativa - è diventato la fucina di blocchi e di fazioni partitiche ferocemente e sterilmente contrapposte.

Conflitti e squilibri investono il mondo delle professioni (medici, magistrati, avvocati, docenti, ingegneri ...) e, quindi, gli aspetti tecnici, etici e civili di tali attività colte e formalizzate, decisive per il progresso sociale. Sono così tramontate sia la visione utopistica dell'evoluzione della società, sia l'approccio olistico e «rivoluzionario» anti-sistema. I soggetti sociali devono, piuttosto, impegnarsi a concretizzare - con un metodo cognitivo empirico e realistico - pratiche di difesa e di ristrutturazione intelligente dei contesti settoriali, così come aveva suggerito Karl Popper scrivendo di «*a piecemeal social engineering*» (1945).

In questo scenario si colloca il libro dell'esperto avvocato Gennaro De Falco, *Il processo dietro le quinte* (ed. La Bussola, dicembre 2024) che mette sotto osservazione, sulla base di una quarantennale esperienza del tribunale e della Cassazione, il funzionamento della giustizia penale e, in particolare, del Foro di Napoli e delle sue corti penali.

Il libro di De Falco è composito. Da un lato ricerca una visione critica e d'insieme del mondo giudiziario, dei suoi protagonisti e ruoli, mentre, dall'altro, raccoglie aneddoti ed esperienze vissute raccontati con amaro umorismo. L'autore, si mostra ben avvertito rispetto alla tendenza «liberale» della legislazione italiana successiva al 1948 in merito alla procedura penale e all'ordinamento della magistratura, però si confessa profondamente deluso dagli esiti di questi atti di riforma e scettico riguardo ai loro esiti futuri. Eguale scetticismo De Falco lo esibisce a proposito delle riforme del Codice civile e del Diritto di famiglia (Legge 19 maggio 1975, n. 151; Legge 20 maggio 2016, n. 76). In conclu-

---

\*\*\* Storico e Scrittore.

## Discussione

sione, quello che potrebbe essere definito come un punto di vista rassegnato e «reazionario», diventa piuttosto un esame critico ed acuto della realtà di fatto del «pianeta giustizia».

Dal 1948, in Italia, per opera di socialisti, liberali e radicali, la legislazione in materia di codice penale, di procedura penale e di ordinamento della Magistratura si è modificata nella direzione di un profondo cambiamento del Codice penale di Alfredo Rocco e della legge ordinamentale di Dino Grandi. La Corte Costituzionale italiana ha abrogato le disposizioni incompatibili con la Costituzione (reati d'onore, norme discriminatorie) e ha istradato il diritto penale verso i principi garantisti, la rieducazione mediante la pena (art. 27 Cost.) e la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino.

A tale tendenza riformatrice, orientata verso il giusto processo e il garantismo, hanno fatto da contraltare – in Italia - violente emergenze inquisitorie: il terrorismo rosso e nero, brigatista e stragista, nei decenni della «notte della Repubblica» (1969 - 1981), l'azione devastante delle organizzazioni criminali meridionali (1992 – 1994) e, infine, l'esplosione dei reati dei «*White Collars*», culminata nei processi di «Tangentopoli» e «Mani pulite» (1991 - 1994). A tali emergenze penali è corrisposta una narrazione agiografica - da parte dei giornalisti e dei mass media - orientata verso la «santificazione» della categoria dei magistrati descritti come gli eroici protagonisti della difesa della democrazia, delle istituzioni e dei valori Costituzionali di fronte alle devastanti forze dell'eversione, del crimine e della corruzione.

Partiamo dalla vicenda legislativa, da ciò che recitano le Disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica Italiana:

VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione [...].

Il riferimento della Disposizione VII era al Codice Rocco - codice penale e di procedura penale entrato in vigore con il Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, compilato dal Ministro della Giustizia Alfredo Rocco (Napoli, 9 settembre 1875 – Roma, 28 agosto 1935) - e all'ordinamento giudiziario noto come "Ordinamento Grandi" (R.D. n. 12/1941) che unificò le carriere di giudici e pubblici ministeri in un unico ordine, strutturando la magistratura in modo gerarchico e funzionale allo Stato autoritario.

Dopo diversi approcci correttivi, decenni orsono, il Ministro Giuliano Vassalli – con L. 13 aprile 1988, n. 117 e con il c.p.p. del 22 settembre 1988 – ha aperto nuovamente la strada della differenziazione dei ruoli all'interno della magistratura tra *Requiriti* e *Giudicanti*, ponendo fine al «gioco delle parti» fra giudice e pubblico ministero e avviando

l'autentico dibattito processuale. Con la radicale riforma dell'art. 111 della Costituzione italiana, attuata con la L. 23 novembre 1999, n. 2 si è esplicitamente introdotto il principio del «giusto processo» con le fondamentali novità che prevedono la terzietà e imparzialità del giudice, la parità delle parti in aula, il contraddittorio nella formazione della prova e la ragionevole durata dei procedimenti.

Anche il referendum *ex art. 75* per la “Giustizia giusta” del 12 giugno 2022, ebbe come oggetto l'abrogazione di alcune norme del funzionamento del sistema giudiziario italiano: abolizione della legge Severino, limitazione delle misure cautelari, modifica della Corte di Cassazione, separazione delle funzioni e delle carriere dei magistrati, valutazione del loro operato. Tuttavia, il quorum della maggioranza degli aventi diritto al voto non fu raggiunto per nessuno dei 5 quesiti, e si registrò la più bassa affluenza in una consultazione referendaria: il 20,4%.

Pochi giorni dopo il voto, il 16 giugno 2022, il Senato della Repubblica approvò in via definitiva la legge Cartabia (D.L. n. 150 del 2022, in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» già approvata il 26 aprile dalla Camera dei deputati). Fu recepito quanto proposto dal quinto quesito e modificate parzialmente le norme indicate nel terzo e nel quarto quesito.

Abbiamo detto che, riguardo a tali vicende e trasformazioni, il giudizio di De Falco è disincantato e, in alcuni punti, esplicitamente negativo. Si tratta di un pessimismo che deriva, in parte, dalla nostalgia per l'ordinamento precedente, ma che, più spesso, è ispirato dalla visione apocalittica della giurisdizione delineata ne *Il processo* di Franz Kafka<sup>1</sup>. De Falco approda così ad una descrizione distopica del tribunale e del sistema giudiziario, in cui la burocrazia è tanto impietosa quanto cieca e imprevedibile. De Falco sottolinea il carattere «classista» della giurisdizione – i *White Collars* se la cavano sempre meglio dei *Blue Collars* - e la sua inefficienza (processi ultradecennali): una disfunzionalità per nulla attutita dalla informatizzazione delle procedure e dalla scientificizzazione di sempre più complesse indagini probatorie.

Con i processi di virtualizzazione delle procedure penali, civili e amministrative, il destino dell'Avvocatura appare fosco, destinato a pratiche difensive che sfruttino a vantaggio di imputati e clienti i punti di collasso del sistema, le sue lungaggini e caoticità. L'Avvocatura - peraltro spesso umiliata ed esautorata dalla Magistratura – può, però, approfittare del collasso del sistema allo scopo di ottenere l'indecidibilità nei vari gradi di giudizio e, infine, la prescrizione dei reati.

---

<sup>1</sup> F. KAFKA, *Der Prozess*, Berlin 1925.

## Discussione

La concezione di De Falco del «processo come ammortizzatore sociale» - sostanzialmente estraneo ad ogni vera politica della giustizia e della sicurezza - stride, però, con il fatto che in Italia viga una vera e propria «Repubblica dei Togati», in cui la Costituzione appare più come un documento giuridico e giudiziario piuttosto che come il fondamento delle relazioni sociali e interpersonali. Basterebbe scorrere l'elenco dei Presidenti della Repubblica per verificare come la maggioranza di essi appartenga a quel mondo dei «politici forensi» - così li definisce De Falco - che, provenendo dalle facoltà legali e dal mondo delle magistrature, monopolizzano le cariche pubbliche apicali e si propongono come interpreti assoluti e autentici dello «spirito delle leggi».

Gli ultimi capitoli del libro si dedicano ad un approccio cognitivista e di retorica forense riferito alla prassi della giurisdizione, ma la valutazione del sistema rimane la stessa: arbitrarietà, contraddittorietà, incertezza. Senza volersi allontanare troppo dalla realtà fattuale, si potrebbe osservare che il mondo del «diritto puro» e della giurisdizione civile e penale ispirati alla perfezione e coerenza del «sistema legislativo» - dal 1945 alla base del diritto internazionale e di molte giurisdizioni occidentali - sembra mostrare oggi - come nel libro di De Falco - i suoi limiti.

Quando Winston Churchill, nel celebre discorso di Fulton (5 marzo 1946) - citò il «*Trial by Jury*» come il punto nevralgico della cultura anglo-americana della «*Common Law*», restituì all'«opinione popolare» e alla consuetudine della «giurisprudenza» la declinazione dell'idea di giustizia e al potere politico liberale l'attuazione dell'«equità sociale»<sup>2</sup>. Intese - in buona sostanza - di affrancare il giudice e il processo dall'onere insostenibile dell'«assoluta certezza» per consegnarli al «ragionevole dubbio» (art. 533 c.p.p.).

Felice Mercogliano \*\*\*\*

1.- Nella sua opera prima l'avv. Gennaro De Falco, penalista di lungo corso, ripercorre un percorso professionale basato sulla sua esperienza ricchissima di casi vissuti in prima persona, episodi emblematici, profili umani esemplari, nonché impressioni originali tratte da eventi singolari e talvolta tragici. Il tutto inquadrato nella cornice prediletta del rapporto tra processo penale, nella sua configurazione teorica mutevole, e fenomenologia della realtà umana concreta, del pari sempre in divenire. Dai contenuti molteplici del libro, nel complesso, si ricava un'idea immediata di sapienza mai artificiale e astratta, ma fondata sui quotidiani incontri e scontri avvenuti nel corso di vicende di un itinerario personale vissuto con passione, attenzione e riguardo costante per la persona, considerata non soltanto come imputato o cliente.

---

<sup>2</sup> J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Cambridge 1971.

\*\*\*\* Professore ordinario di Istituzioni e storia del diritto romano presso l'Università degli Studi di Camerino e affidatario di Fondamenti del diritto europeo presso l'Università degli Studi di Chieti-Pescara.

L'articolazione del volume denota una repulsione della schematicità, con una propensione invece alla comunicazione schietta con il lettore, su un piano di sincerità e immediatezza di scrittura senza complicazioni espositive, seppure con una calibrata competenza circa i meccanismi procedurali penalistici, che all'occhio del giurista non sfuggono e rendono la lettura collocabile su uno strato diverso da quello romanzesco e apprezzabilmente non comune. Nella sua struttura editoriale, dopo un'agile introduzione, esso si articola in quindici capitoli e una conclusione, con la finalità appunto di tratteggiare «esperienze personali, immediate e dirette»<sup>3</sup>. I veritieri titoli attribuiti ai singoli capitoli<sup>4</sup>, più d'ogni altra scelta narrativa, dimostrano il rifiuto di una successione cronologicamente progressiva di vicende, per privilegiare angoli visuali dettati dagli interessi dell'a. e protratti fino ai modernissimi criteri decisori studiati dalle neuroscienze<sup>5</sup>.

Perché venga dichiarata esplicitamente la vocazione personale dell'a. ad uscire da sé stesso, quale penalista affermato, per presentare un'esperienza resa unica da fattori eterogenei e provenienti da una pluralità di ambienti sociali diversi, bisogna tuttavia attendere il finale. Nei ringraziamenti conclusivi, difatti, De Falco rivela infine di aver proceduto ad una narrazione collettiva delle effettive dinamiche, che si verificano nell'ambito del processo penale italiano: egli scrive<sup>6</sup> di essere stato in realtà «solo la penna, o meglio la tastiera [...] di un viaggio dentro un mondo completamente diverso da quello che dovrebbe essere, o almeno apparire, ed in cui le responsabilità tra le varie componenti, vale a dire Politica, Magistratura ed Avvocatura, sono assolutamente condivise». M'è sembrata l'affermazione più efficace, per quanto possa valere il mio parere, di un volume dalla trama ben ordita e tipico di un gradevole genere letterario, che si può collocare tra il saggio e le memorie autobiografiche.

2.- Aspetti poliedrici, i più vari e di sempre rilevante importanza anche sociale, e mai soltanto di tecnica procedural-penalistica, si susseguono dunque senza sosta in forma quasi di rapsodia, non di sonata o concerto, se mi è concessa una similitudine con le forme proprie di esecuzioni orchestrali musicali. A mia volta, in questa sede, esporrò appena qualche frammentaria impressione su una problematica enorme, qual è quella affrontata dall'avv. De Falco. S'avverte, sul piano globale, un forte disincanto, conseguenza di una vita forense, costellata di successi nei tribunali, ma pure di episodi di denegata giustizia, che rende lo stile in fondo sofferto e mai banalizzante, avverso alle generalizzazioni e

---

<sup>3</sup> V. p. 252.

<sup>4</sup> Le intitolazioni di alcuni capitoli pongono in risalto disillusioni, quali ad. es.: «Caos assoluto» (cap. III); «Utopia della giustizia» (cap. V); «Giustizia? Forse nell'altra vita» (cap. VIII); nonché «Vivere e morire di processi» (cap. XI).

<sup>5</sup> Infatti, il cap. XV in fine s'intitola: «Processi e neuroscienze».

<sup>6</sup> V. p. 257.

## Discussione

implacabilmente ancorato all'esperienza sul campo, come dicevo. Un tema conduttore reale m'è parso di poterlo rintracciare, però, in un mirato esame delle radici profonde della dialettica, che sfocia sovente in conflitto, tra verità e potere. Espressioni del potere stesso risultano spesso le sentenze, falsate talvolta da pregiudizi discriminanti, ragioni e pretese processuali costruite in base a criteri esterni agli accertamenti nei dibattimenti.

Mi pare opportuno a questo punto citare almeno un paio di esempi testuali di citazioni estremamente significative, per dare un'idea minima del divario tra verità e giustizia, delineato nel libro qui discusso. Nel cap. VI («Il mostro che divora se stesso»), in un *excursus* di un paragrafo rievocativo nella sua intitolazione in napoletano di un brano che diede la primissima celebrità al compianto Pino Daniele («I so' pazzo», che peraltro reggeva una famosa rima baciata non proprio da educande), De Falco riferisce di un paio di confidenze sconsolanti ricevute da magistrati. Eccole, come le riporta letteralmente<sup>7</sup>: «Se uno che fa questo lavoro, giudice o avvocato che sia, si fa troppe domande, come mi disse nel corso di un'udienza in Corte di Appello un sostituto procuratore generale, diventa pazzo, perché alla verità vera in un processo penale ci si arriva con estrema difficoltà se non mai e poi, una volta accertato e ricostruito il fatto storico, se pure ci si riesce, bisogna dargli una veste giuridica [...] Di recente nel corso di un'udienza un magistrato serio e garbato ha detto che nel processo si costruisce e si decide sulla scorta della cosiddetta verità processuale, il che significa non ciò che è, ma ciò che sembra. E lo disse pubblicamente, con assoluta serenità. Insomma, è tutta una finzione, le uniche cose vere sono solo le vite ed i dolori che stanno dietro al processo».

Dunque, l'unica verità che possa emergere dal processo penale sembra essere la cosiddetta 'verità processuale', e le ammissioni da parte dei magistrati menzionate, più che un contraddittorio ideologico, pare evocare una disillusione gigantesca in cui siano entrambe accomunate le categorie dei magistrati e degli avvocati, che loro malgrado esercitano l'ingrata funzione dell'«eliminazione degli innocenti» (frase che drammaticamente dà il titolo al cap. I, d'apertura dell'intero libro).

3.- Un po' dopo si legge<sup>8</sup>, circa la medesima cosiddetta 'verità processuale', una precisazione chiarificatrice della sua decisiva componente temporale, nel paragrafo su quella che con un apparente ossimoro l'a. chiama «La finzione della verità»: «Il *processo* [i corsivi seguenti sono tutti dell'a.], qualsiasi processo (giudiziario, scientifico, tecnologico), ha in sé, nella sua radice semantica, il concetto di "*procedere*" e, quindi, la dimensione del tempo. Esso "*avanza*", o dovrebbe avanzare, di atto in atto, dal principio alla fine, dalla domanda alla risposta. E la risposta è, nel campo giuridico, la decisione del giudice, vale a dire la sentenza, che distingue o dovrebbe distinguere fra ragione e torto, fra innocenza

---

<sup>7</sup> V. p. 81.

<sup>8</sup> V. pp. 186ss.

e colpevolezza, fra bene e male. Entro questa comune identità si coglie tuttavia la distinzione suprema, che sta prima di ogni altra: nel giudizio civile si agitano, in linea di massima, conflitti di interesse economici; nel giudizio penale è prevalentemente in gioco la libertà individuale. La misura del tempo pertanto acquista un diverso rilievo e riceve una particolare attenzione. Anche questa prospettiva consente di affermare che il *processo* costituisce di per sé, comunque e sempre, già una pena, di cui è arbitro solo e soltanto il pubblico ministero, che ne dispone quasi totalmente. Già si è detto, e qui si vuol ribadire, che il *processo*, come giudizio di uomini su altri uomini, si svolge nel tempo, si scompone in una indefinita pluralità di atti, passa di grado in grado, infine trova conclusione nella Sentenza: che non è la “verità”, ma che viene necessariamente considerata come “verità” [...]».

Ebbene, le suggestioni che si possono ricavare da una pagina così intensa sono varie e innumerevoli, ma per un'estrema sintesi aiutano i miei studi, per qualche minima osservazione conclusiva sull'antitesi che nel processo pone da un lato la verità processuale e dall'altro la verità storica.

Mi sia permesso precisare, in primo luogo, che la definizione terminologica di «processo» come *processus* non era propria e risalente alla giurisprudenza romana, la quale ragionava in termini di *actiones* e di *iudicia*, senza intenti piuttosto moderni e positivistici di magnifiche sorti e progressive della vicenda procedurale, ma puntando in concreto sul profilo dinamico di avere o no a disposizione un'*actio* per far valere un proprio *ius*, in una visione di simbiosi giuridica tipicamente romana classica dell'aspetto al contempo soggettivo del diritto, ma di conseguenza anche processuale quale *actio*. I responsi dei giuristi romani classici, come attestano le fonti di tradizione manoscritta in maniera univoca, erano formulati prevalentemente nel senso di individuare se vi fosse o meno un'*actio* da esercitare, e non orientati a pareri teorici o definizioni di carattere scientifico, che pur noi contemporanei ricaviamo da essi, come nel caso celeberrimo del negozio giuridico elaborato nella stagione irripetibile della pandettistica tedesca dell'Ottocento, ma che si trae da una empirica considerazione casistica d'epoca classica di situazioni da tutelare tramite lo *ius civile* e/o lo *ius honorarium*.

Certo, la questione che l'avv. De Falco pone sostanzialmente in evidenza pare essere però un'altra, non tecnica e anzi nient'affatto meramente giuridica, vale a dire l'influenza sul processo del potere politico. Poi, ripiega sull'esigenza di ricostruzione storica di vicende umane, nella loro fenomenologia e cause per cui due o più parti giungano alla sfida processuale, che non può che concludersi per infliggere loro una verità appunto 'processuale' e basta.

## Discussione

4.- A questo punto, mi sovviene quanto scrisse molto convincentemente Mario Talamanca<sup>9</sup>: «La valenza politica è della repressione criminale, e non può essere trasferita *sic et simpliciter* ai modi in cui essa si esprime perché così ci si allontana dalla corretta impostazione del problema». In effetti, il potere che l'avv. De Falco connette inestricabilmente al processo penale contemporaneo è da inquadrare più miratamente nella cornice del fisiologico riflesso di forme di esercizio del diritto e di svolgimento del processo secondo le scelte e gli andamenti politici, che producono diritto positivo e giurisprudenza. La dottrina stessa, più libera e creativa, soltanto in parte può rispecchiare tendenze innovative e, comunque in ritardo, queste ultime possono essere accolte dal formante legislativo. Peraltro, non sempre si riscontra sincronia nei vari settori giuridici, se si pensa – ad esempio – che in Italia, per quanto concerne il diritto, privato il fascismo non segnò una cesura rispetto all'ordinamento liberale e di tradizione romanistica ottocentesca, mentre nel campo della repressione penale la svolta autoritaria e illiberale fu netta: antitetiche testimonianze emblematiche il codice civile Grandi del 1942, da un lato, e il Codice Rocco del 1930, dall'altro.

Se si vuole avere la più chiara dimostrazione del rapporto biunivoco tra potere politico e processo penale, proprio per l'esperienza romana, nella repressione penale le fonti attestano la molteplicità dei modelli ancor oggi prescelti. A spanne, difatti, il modello accusatorio era in vigore nelle *quaestiones*, che erano i tribunali permanenti in materia criminale della *libera res publica*; il sistema inquisitorio si affermò nelle forme della cosiddetta *cognitio extra ordinem* dell'epoca sempre più assolutistica degli imperatori da Augusto a Giustiniano<sup>10</sup>.

Anche se, com'è stato ben scritto da Laura Solidoro in un suo contributo in materia processuale<sup>11</sup>: «In ordine ai modelli procedurali, non è dato riscontrare una perfetta coincidenza con gli attuali concetti di processo accusatorio e inquisitorio, per la presenza di occasionali, ma non infrequenti commistioni tra i due sistemi, commistioni peraltro strategiche, in quanto funzionali all'ottimizzazione delle finalità repressive di taluni illeciti, in ragione delle loro peculiarità e della percezione della maggiore o minore gravità della condotta da punire. In linea di massima, si può affermare che le modalità repressive facenti leva in modo preponderante sull'*imperium* dei magistrati repubblicani e poi sul potere assolutistico imperiale tendenzialmente determinarono una virata verso il modello inquisitorio».

---

<sup>9</sup> M. TALAMANCA, *Pubblicazioni pervenute alla Direzione*, in *BIDR* 94-95 (1991-92), p. 707, a proposito dell'impostazione d'indagine storico-giuridica della monografia di Franco Salerno, *Dalla 'consecratio' alla 'publicatio bonorum'*. *Forme giuridiche ed uso politico dalle origini a Cesare*, Napoli 1990.

<sup>10</sup> Si v., per tutti, B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup>, Milano 1998, p. 241ss. e 280ss.

<sup>11</sup> L. SOLIDORO, *Interazioni tra diritto penale sostanziale e processuale nella tradizione storica di civil law*, in *De Iustitia. Rivista giuridica* 2 (2016), pp. 72ss., la cit. qui è da pp. 73-74, e cfr. spec. pp. 95-99.

I mille rivolgimenti e commistioni della molteplicità degli ordinamenti penali nel tempo e dello spazio ha poi fatto prevalere ora un modello, ora un altro, ora uno misto: decisivo è però rimasto il controllo dello scrupoloso ruolo del giudice, che comunque sin dalle origini romane era soggetto a responsabilità nel giudicare, come dimostra l'incisivo istituto del *iudex qui litem sua fecit*<sup>12</sup>, cioè della fattispecie di chi avesse giudicato in maniera fraudolenta sulla controversia sottopostagli, per dolo<sup>13</sup> o per imprudenza, che gli costava la perseguibilità<sup>14</sup> per uno dei cosiddetti «quasi delitti» dalla matrice romanistica, ancora previsti dal c.c. del 1865 e, come nessuno ignora, eliminati invece dal c.c. vigente.

5.- Per chiudere, vorrei osservare che, sebbene all'avv. De Falco appaia forse riduttivo, nonché ingiusto, il limitare a una verità processuale ciò che sembra essere la sola risultante di ogni processo, siccome a fondamento delle decisioni vanno poste le prove che il giudice deve valutare, com'è ben noto in base all'art. 116 del c.p.c., secondo il suo prudente apprezzamento. Il giudice non è uno storico, non gli si può imputare una ricostruzione storiografica esatta, è soggetto alla legge e deve rispondere sempre e solamente a questa, secondo l'art. 101 della nostra Costituzione. Dal processo può scaturire la cosa giudicata, forse non altro se si tralascia necessariamente qui l'interrogativo se il concetto di 'verità giudiziaria' sia attuale, nonostante la crisi che l'attanaglia come categoria processuale fondamentale<sup>15</sup>. Lo sapevano bene i giuristi romani, che con Ulpiano coniarono la celeberrima regola di diritto, secondo cui *Res iudicata pro veritate accipitur*<sup>16</sup>.

In una lucida conclusione generale l'avv. De Falco d'altronde afferma chiaramente<sup>17</sup>: «[...] come ho potuto verificare più volte, la realtà processuale e quella storica sono assolutamente indipendenti e le possibilità di errore sono elevatissime. A queste insormontabili incertezze si sommano i contrasti interpretativi». L'obiettivo dello storico e quello del giudice non possono essere uguali: il primo mira a ricostruire cosa sia veramente successo («*wie es eigentliche gewesen*», affermava notoriamente Leopold von Ranke<sup>18</sup>), mentre dal processo deve emergere quanto le prove e gli argomenti di prova consentono al giudice di accertare.

---

<sup>12</sup> Ampia panoramica di recente in B. MONTELEONE, «Litem suam facere». *Dall'intervento del terzo alla responsabilità del iudex*, Napoli 2024.

<sup>13</sup> Così in Ulp., 21 *ad edictum* D. 21.1.15.1.

<sup>14</sup> Si v. Gai., 3 *aur.* 44.7.5.4 e D. 50.13.6 e cfr. I. 4.5 pr.

<sup>15</sup> Su ciò, recentemente, F. ARCARIA, *Verità giudiziaria e cosa giudicata. Un binomio inscindibile?*, in *Legal Roots* 12 (2023), pp. 386ss., con bibliografia, pp. 422ss.

<sup>16</sup> Ulp., 1 *ad leg. Iul. et Pap.* in D. 1.5.25 e D. 50.17.207.

<sup>17</sup> V. p. 251.

<sup>18</sup> L. VON RANKE, *Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535*, Leipzig-Berlin 1824, p. V.

## Discussione

Che non vi siano condizionamenti né preconcetti va garantito alle parti e a tutti noi, come cardine di uno dei fondamenti dei diritti europei che possiamo rivendicare sia nato qui da noi nell'esperienza giuridica romana.

Domenico Ciruzzi<sup>\*\*\*\*\*</sup>

In occasione della presentazione di questo libro non possiamo non citare il processo Tortora. L'archivio di Radio Radicale è un bene prezioso, perché testimonierà- cosa che i media non hanno ancora evidenziato- il grandissimo contributo che diede l'Avvocatura nel corso del dibattimento di primo grado: un contributo straordinario che non è stato poi ricordato a sufficienza. Ed è, nello stesso tempo, non solo una testimonianza di peso culturale e della capacità di decrittare i mosaici di interferenza dell'Avvocatura in quegli anni, ma rappresenta anche, francamente, il peso dell'errore gravissimo che i giudici di primo grado commisero nei confronti di Tortora e di tanti altri.

Perché la spiegazione c'era: l'Avvocatura aveva, in quell'occasione, illustrato tutte le ragioni. Quando un giorno si avrà la pazienza di ascoltare le arringhe dei difensori, soprattutto quelli legati alla posizione di Tortora ed altri, si capirà che in quegli anni – stiamo parlando del 1984-85 fino all'86 – le letture degli avvenimenti erano state rappresentate con chiarezza.

Per cui quel pregiudizio accusatorio, di cui rimasero vittime i giudici di primo grado, è – credo – una cosa gravissima. Ancor più grave è che, dopo quarant'anni da quella vicenda, le scuole della magistratura italiane non abbiano ritenuto di far studiare agli uditori quel processo: non per demonizzare chi nel passato ha compiuto quel gravissimo errore, ma per evitare che possa ripetersi in futuro. Trovo gravissimo che, in quarant'anni, le scuole della magistratura italiana non abbiano mai evidenziato agli uditori i meccanismi fuorvianti di quella vicenda.

Ho citato il processo Tortora perché, ovviamente, nel libro stimolante dell'avv. Gennaro De Falco ci sono dei riferimenti precisi. Ci sono anche riferimenti al peso enorme che la potenza mass-mediatica dell'epoca riversò nell'ambito del processo Tortora. Tenete presente che la televisione entrò nelle case degli italiani più o meno nel 1960; qui siamo venti o venticinque anni dopo, non è che siamo poi così lontani.

Quella potenza mediatica accusatoria, a senso unico, fu un primo atto assolutamente fuorviante, al quale gli italiani non erano neanche preparati. La potenza invasiva dei media oggi, come ricorda Gennaro De Falco nel suo libro, è chiara – non a tutti, ma quantomeno inizia a esserlo – l'influenza tra media e indagine. Ormai è un dato quasi scontato, ma all'epoca era difficile capire cosa stesse accadendo.

---

\*\*\*\*\* Avvocato penalista presso il Foro di Napoli, già Vice-Presidente dell'Unione delle Camere Penali italiane.

Devo dire che l'Avvocatura, in quell'occasione, svolse un ruolo anticipatore nel leggere quali sarebbero stati gli effetti devastanti. Questo archivio prezioso lo si deve a Radio Radicale, perché altrimenti – come spesso accade per quanto riguarda le arringhe degli avvocati – non sarebbe rimasto nulla e, come al solito, altri soggetti si sarebbero impadroniti totalmente della vicenda.

Come, per esempio, il discorso di scrivere di cose di giustizia, soprattutto nel penale. Io sono un penalista e non amo parlare di cose che non conosco, quindi mi atterrò al penale. Da diversi anni si avvertiva l'esigenza di riprendere la tradizione. Perché, vedete, quando parliamo di tradizione, essa non deve essere adorazione di ceneri, ma custodia del fuoco: un fuoco che dobbiamo alimentare andando nel bosco, a cercare legna nuova, dalla cultura, dal cinema, da tutto ciò che può contribuire ad alimentarlo.

Che cosa voglio dire con tutto ciò? Ricordiamo la tradizione quando può servirci per il futuro. Per esempio, noi abbiamo una grandissima tradizione di scrittori, di letterati che è stata, subito dopo il dopoguerra, quasi del tutto obliterata, dimenticata. E, guardate un po', i giudici hanno sostituito i grandi scrittori provenienti dall'Avvocatura e hanno cominciato loro a scrivere di fatti giudiziari, di processi penali, di vicende e di risvolti psicologici. Gennaro De Falco è uno dei pochissimi. Viene citato Diego De Silva, ma insomma pur essendo un bravo scrittore, come sappiamo non si occupa più – o almeno per quanto ne sappia io – di Avvocatura.

Quindi, il primo merito, secondo me, di Gennaro De Falco è quello di aver riattivato una grande tradizione. La professione del penalista, rispetto a quella del giudice, ha infatti una magia in più che non potrà mai essere sostituita da nessuna fantasia.

Entrare in contatto con il dolore altrui, con le ragioni degli altri, e avere un rapporto – alla giusta distanza, ovviamente – ma vedete già, nel dirlo, quante difficoltà vi siano: entrare in una sorta di empatia umana e, nello stesso tempo, mantenere la giusta distanza. Tuttavia, c'è una profondità di rapporto che può avere a che fare quasi con una magia. È qualcosa che, per esempio, non ha il medico nelle corsie, perché quest'ultimo, come professione borghese, si ferma a un certo momento; noi invece dobbiamo andare oltre, sempre alla giusta distanza. Ed è un'operazione quasi magica, per certi versi: un'operazione difficile, ma che ci dà la possibilità di raccontare, di ricevere informazioni umane, informazioni che vanno oltre la razionalità.

C'è la possibilità di capire meglio, attraverso un rapporto anche emotivo, fatto di emozioni, il dolore degli altri – che non è poco – e le ragioni degli altri.

E allora questo è, secondo me, un merito importante, perché Gennaro De Falco, con grande coraggio, ha messo in gioco sé stesso. Diciamolo anche: nei nostri Tribunali - non solo tra i giudici, ma talvolta anche all'interno dell'Avvocatura - trionfa un certo conformismo, quello di chi non si deve esporre, di chi ha timore. Invece, quando si trova il coraggio, la sicurezza di sé e della propria professionalità è un gran merito.

## Discussione

Io non sono d'accordo su tutto: ci sono delle contraddizioni nel libro, ma lo stesso autore le evidenzia. Lo dice apertamente: «Può sembrare contraddittorio», «mi contraddico». Tuttavia, c'è una fortissima verità nello scoprire un mondo che spesso, come qui si denuncia, è invece velato da ipocrisia.

Già è stato detto moltissimo nell'accuratissima relazione del Professore Mercogliano. Vorrei soffermarmi brevemente, per i tempi che mi sono concessi, partendo da quello che mi sembra un punto importante: l'abrogazione della difesa pubblica<sup>19</sup>, di cui si parla nel libro. Da un lato si evidenzia l'assurdità dei meccanismi del gratuito patrocinio, che pure sono previsti in Costituzione.

Questo vorrei ricordarlo anche alla magistratura. Il patrocinio a spese dello Stato è previsto dalla Costituzione, così come la difesa d'ufficio. Eppure, partiamo da parametri folli, che abbiamo accettato ma che non dobbiamo più accettare: una sorta di *welfare* costruito sulle spalle degli avvocati. Chi difende con il gratuito patrocinio o con la difesa d'ufficio ha diritto al minimo della tariffa, per di più decurtato di un terzo. Ma che cosa sono queste cose? Noi tuteliamo il debole, ma lo facciamo, in qualche modo, attraverso la professionalità dell'avvocato e il sacrificio dell'avvocato stesso. Sono disposizioni, francamente, del tutto inaccettabili.

Partendo da questo dato, secondo me *La macchina che vede* di Paul Virilio riprende un discorso che, già nel 1989, questo straordinario studioso aveva intuito sui cambiamenti in atto. Penso in particolare alla parte in cui, nel libro di Gennaro De Falco, si parla dei mutamenti all'interno della prova nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Mentre Gennaro racconta questo caos, senza alcun ordine, del processo – con accenti, per certi versi, anche volutamente catastrofisti, probabilmente persino esagerando – tuttavia dice delle verità importanti. Dice, cioè, che il processo, e in particolare l'oralità del processo, sempre di più viene sostituita da accertamenti tecnologici: videocamere, videoregistrazioni, DNA, accertamenti scientifici, una serie di certezze – o pseudo-certezze – scientifiche che, per qualche verso, finiscono per rendere quasi inutile un'istruttoria dibattimentale.

A questo proposito vorrei ricordare, proprio in relazione al tema dell'abrogazione della difesa pubblica, il capitolo<sup>20</sup> contenuto ne *Il processo dietro le quinte* di Gennaro De Falco che richiama quanto scrisse Paul Virilio nel 1989. Credo che sia un riferimento interessante, anche perché ci sono molte questioni rispetto alle quali l'Avvocatura, sempre di più – al di là di quelle formazioni in cui talvolta si va soltanto per mettere la presenza – dovrebbe davvero cercare di avviare dei sentieri esplorativi, per capire fino in fondo che cosa sta accadendo e come sta cambiando la nostra professione.

---

<sup>19</sup> V. pp. 53ss.

<sup>20</sup> Capitolo III: Caos Assoluto.

Ben quarant'anni fa, Paul Virilio – in riferimento a ciò che oggi ricorda anche Gennaro De Falco – scriveva del processo contemporaneo, nel 1989<sup>21</sup>, aprendo una meditazione sulle arringhe degli avvocati, sul modo di parlare, sul linguaggio, che deve essere reinventato. Per Virilio, il potere tecnologico trasforma il corpo e lo spazio in strumenti di controllo totale, cancellando ogni zona di resistenza.

Questo scriveva Paul Virilio e di questo dobbiamo tenere conto. Anche per questo ringrazio Gennaro De Falco: per aver richiamato la nostra attenzione su questi temi, anche in relazione alla modifica del linguaggio del difensore.

Dovremmo approfondire tutto questo, perché la nostra magica professione deve continuare ad avere spunti e ad esserci. Gennaro De Falco parla di intelligenza artificiale ed evidenzia scenari futuribili, ma forse più che futuribili si tratta di scenari ormai prossimi, a breve distanza.

Noi abbiamo fiducia che possa cambiare poco all'interno dell'oralità, della suggestione, della comunicazione orale. Dobbiamo certamente tenere conto di tutti questi cambiamenti, ma nello stesso tempo, ovviamente, non possiamo farci sostituire dall'intelligenza artificiale.

Vorrei però ricordare che, insieme a tutto lo scetticismo richiamato e contenuto nel libro, Gennaro De Falco pone comunque un tema fondamentale: l'avvocato, nonostante lo abbia criticato in molti modi, è una figura centralissima all'interno del processo ed è essenziale. Lo ribadisce più volte.

Chiudo con questa visione. Ci sono due visioni particolari in questo libro che mi hanno anche colpito come fatti davvero singolari e particolari.

La visione della Giustizia: rappresentata come Dea bendata, con la spada. La lettura comune è quella di una giustizia che non guarda in faccia a nessuno. Invece, Gennaro De Falco ne parla con terrore, dice che è una giustizia che lancia scudisciate senza capire dove va, e quindi torniamo a quel caos, quel disordine totale.

Poi c'è un'altra bellissima sintesi<sup>22</sup> rappresentata da questa giustizia, in cui la giustizia è teatro. Nel teatro, ricorda con questa immagine efficace Gennaro De Falco, comanda sempre il Loggione, intendendo per Loggione la televisione, i social e ogni altro mezzo di comunicazione.

Sono immagini che poi alla fine si concludono con un “male non fare, paura non avere”, lui questo luogo comune lo ribalta dicendo che non è vero, questa è una falsità, perché invece non è così, sempre per quel caos e quel disordine<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Anticipando, di fatto ciò che sta accadendo.

<sup>22</sup> V. p. 170.

<sup>23</sup> V. pp. 175ss.

## Discussione

Concludo con il capitolo finale, che trovo particolarmente stimolante. Se Paul Virilio aveva scritto già in anticipo molte cose, nel Capitolo XV, Gennaro De Falco offre un'analisi interessante che meriterebbe ulteriori approfondimenti: parliamo del capitolo sui processi e le neuroscienze.

Ci racconta questa analisi moderna della psicologia del giudice: se ha fatto colazione, emette sentenze; altrimenti no. In relazione al diabete, agli zuccheri, all'orario, queste statistiche mostrano che le sentenze emesse al mattino saranno più assolutorie e "buoniste", mentre nel pomeriggio, quando gli zuccheri cominciano a diminuire, saranno più severe.

Io penso che anche questo tema dovremmo continuare a sviluppare, raccogliendo il suggerimento di Gennaro De Falco.

Gennaro De Falco \*\*\*\*\*

Carissimi Amici, illustri Accademici e Colleghi,  
non posso non esprimere la mia profonda e sincera riconoscenza per le immeritate manifestazioni di apprezzamento, considerazione e stima che hanno accompagnato la presentazione del mio libro.

Devo ammettere e riconoscere che, nonostante le difficoltà connesse alla distribuzione del volume le idee storie ed esperienze che narro e che sono frutto di oltre quaranta anni di vita professionale e non, e che ho inteso comunicare e condividere, hanno suscitato un riscontro ed interesse che non avrei mai supposto e sperato.

Devo però anche ammettere che racconto di storie, idee e definizioni per lo più note a tutti coloro che vivono questa realtà, non solo mie, ma assai spesso frutto di numerose conversazioni ed esperienze, per non dire veri e proprio sfoghi liberatori di colleghi, magistrati ed operatori a vario titolo di questo mondo e che hanno chiesto, preteso ed ottenuto la mia riservatezza ed il mio silenzio.

In pratica racconto e riassumo, solo e per quanto possibile, le voci di dentro e gli stati d'animo di tantissimi attori e protagonisti dei miei compagni di viaggio in quel tunnel del dolore chiamato processo che sta per avere un ulteriore momento solo di penombra, perché la luce in questo mondo non può esistere nel mio prossimo libro assolutamente di fantasia, almeno per ora e che mi vedrà per la prima volta nelle ad oggi fortunatamente del tutto immaginarie vesti di imputato ingiustamente accusato, detenuto ed ancor più ingiustamente assolto.

Spero di rincontrarci presto e di restare il più possibile insieme a voi.

---

\*\*\*\*\* Avvocato penalista presso il Foro di Napoli e scrittore.